

**Regolamento per la concessione del Patrocinio della Provincia di Modena,
per l'adesione a comitati d'onore, per l'utilizzo dello stemma istituzionale e
per la concessione di Contributi.**

TITOLO PRIMO - PATROCINI

1. FINALITÀ

1. Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei Patrocini e dei Contributi della Provincia di Modena e per l'adesione ai Comitati d'onore, relativamente ad iniziative che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per l'Amministrazione provinciale o per il territorio modenese.
2. Disciplina, inoltre, i criteri e le modalità per l'uso, da parte di soggetti non appartenenti all'Amministrazione provinciale, dello stemma istituzionale della Provincia di Modena.

2. DEFINIZIONE DEL PATROCINIO

1. Il Patrocinio è un'attestazione attraverso la quale si esprime l'apprezzamento e l'adesione della Provincia di Modena ad un'iniziativa che si svolge nel territorio provinciale, ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione sociale, culturale e sportiva nonché di carattere artistico, storico, scientifico, ambientale ed umanitario.
2. Il Patrocinio può essere concesso anche per iniziative che non si svolgano nel territorio provinciale purché siano di particolare interesse per la Provincia in quanto concorrano a valorizzarne la realtà economico-sociale e culturale, i suoi prodotti tipici ed il suo territorio.
3. La concessione del solo Patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di spese a carico della Provincia, né la concessione di contributi.
4. Il Patrocinio non può essere concesso ad iniziative di carattere commerciale a scopo di lucro.
5. Il Patrocinio è concesso dal Presidente della Provincia e consiste nella possibilità di utilizzare lo stemma della Provincia di Modena accompagnato dalla dicitura "*con il patrocinio della Provincia di Modena*".

3. OGGETTO DEL PATROCINIO

1. Possono essere oggetto di Patrocinio:
 - a. **Eventi** (quali ad esempio manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive), esclusi quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono esclusi, inoltre, gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi o per i quali la concessione del Patrocinio e l'utilizzazione del marchio-logo istituzionale possano rappresentare uno strumento d'attrazione della clientela o di valorizzazione per beni o servizi potenzialmente destinati alla vendita.

- b. Pubblicazioni** (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli), a carattere occasionale ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente. Saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;
 - c. Prodotti multimediali e telematici** (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd, trasmissioni televisive), ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione. Saranno sottoposti a specifica valutazione i prodotti realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita. Non può essere concesso il Patrocinio a siti WEB, inteso come apposizione dello stemma istituzionale della Provincia di Modena nella Home page di cui è titolare il soggetto richiedente, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 6, comma 3;
 - d. Corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili** aperti al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali. Di norma non possono essere oggetto di Patrocinio corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili che hanno contenuto professionale o per le quali è previsto il rilascio di un attestato di frequenza o che sono finalizzate all'aggiornamento o formazione professionale che non rientrano nella programmazione regionale e provinciale in materia di formazione professionale. Resta ferma la disciplina regionale in materia di formazione e aggiornamento professionale.
- 2. Con riferimento a quanto previsto alle lettere b) e c), il Patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione della Provincia di Modena alla progettazione e realizzazione del progetto.
 - 3. Il Patrocinio non può essere concesso alle **indagini di opinione o statistiche e/o alle elaborazioni di dati** alle quali non partecipi direttamente la Provincia di Modena.

4. CONCESSIONE E DURATA DEL PATROCINIO

- 1. Il Patrocinio è concesso, previa relativa istruttoria, dal Presidente della Provincia di Modena.
- 2. Il Patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per iniziative ricorrenti, la richiesta deve essere presentata ogni anno.
- 3. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia.
- 4. Il Patrocinio può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente della Provincia.

5. COMITATI D'ONORE

- 1. L'adesione a Comitati d'Onore, istituiti in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza, è una forma di partecipazione personale del Presidente della Provincia.
- 2. Per formalizzare l'adesione a un Comitato d'Onore si applicano i criteri stabiliti per la concessione del Patrocinio.

6. UTILIZZO DELLO STEMMA ISTITUZIONALE

1. L'uso dello stemma istituzionale della Provincia di Modena per iniziative organizzate da parte di soggetti non appartenenti all'Amministrazione provinciale, può essere effettuato a fronte della concessione del Patrocinio o previa autorizzazione a seguito di specifica richiesta.
2. Nella richiesta di utilizzo dello stemma è necessario specificare le modalità con le quali si intende farne uso descrivendo, altresì, la tipologia di materiale promozionale o pubblicitario sul quale sarà apposto.
3. Lo stemma può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione dell'evento oggetto della concessione di patrocinio o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto il patrocinio provinciale. In questi casi, l'utilizzo dello stemma istituzionale della Provincia di Modena deve essere chiaramente riferito all'evento oggetto del patrocinio e non potrà protrarsi oltre 60 giorni dal termine dell'iniziativa. La Provincia di Modena non assume alcuna responsabilità riguardo il contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione la Provincia di Modena potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario del patrocinio.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio della Provincia di Modena ovvero l'adesione del Presidente a Comitati d'onore ovvero la concessione dell'utilizzo dello stemma istituzionale, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, redatta in carta semplice, va indirizzata al Presidente della Provincia di Modena e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta.
2. La domanda deve contenere:
 - a. attestazione del Legale rappresentante relativa alla natura giuridica del soggetto richiedente;
 - b. il programma e la descrizione dell'iniziativa con l'indicazione delle finalità e degli elementi necessari alla verifica dei presupposti e dei requisiti di cui al presente atto;
 - c. le modalità riguardanti l'eventuale utilizzo dello stemma istituzionale.
3. La documentazione di cui alla lettera a) non deve essere presentata dagli enti locali, dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti strumentali o dipendenti dalla Provincia, dalle società partecipate dalla Provincia nonché dagli altri organismi ai quali la Provincia partecipa.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte della Provincia, la domanda di patrocinio è ritenuta non ammissibile.

TITOLO SECONDO – CONTRIBUTI

8. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti relativi alla concessione di contributi non specificamente disciplinati da provvedimenti normativi o amministrativi.

9. AREE DI INTEREVENTO

1. Le aree di intervento per le quali la Provincia può disporre la concessione di contributi sono di norma riferite:
 - a. alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - b. alle attività celebrative, educative, formative e di istruzione;
 - c. alle attività di promozione e tutela della salute e della cooperazione;
 - d. alle attività di supporto tecnico amministrativo ai comuni;
 - e. alla tutela dei fenomeni discriminatori anche in ambito occupazionale;
 - f. alla promozione e sviluppo del turismo;
 - g. alle attività di promozione e sviluppo della mobilità sostenibile.
2. La concessione di contributi può essere disposta dall'Amministrazione a favore di Enti pubblici, di enti privati e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, di volontariato, cooperative sociali ed associazioni per sostenere le autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività proprie di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

10. RICHIESTE DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le richieste di contributo, dirette al Presidente della Provincia, devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e /o dei programmi da realizzare e una documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti.
2. Le richieste degli enti pubblici e privati, delle associazioni, per l'effettuazione di *attività ordinarie annuali o per attività specifiche*, devono comunque essere corredate da:
 - a. attestazione del Legale rappresentante relativa alla natura giuridica del soggetto richiedente e dell'area di intervento in cui ricade l'iniziativa
 - b. relazione illustrativa delle attività per le quali si chiede contributo, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei preventivi di spesa;
 - c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la partecipazione agli organi collegiali dell'ente medesimo e la titolarità di detti organi sono effettivamente onorifiche o che la stessa dà luogo alla corresponsione di un

gettone di presenza non superiore a euro trenta a seduta giornaliera, ai sensi dell'art.6, comma 2, D.L. 78/2010 convertito con Legge n. 122/2010¹;

- d.* codice fiscale o partita Iva;
- e.* dichiarazione di assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto del 4% (DPR n. 600 del 29.9.1973);
- f.* indicazione delle modalità di accreditamento del contributo (c/c bancario, postale, vaglia, ecc.);
- g.* eventuale richiesta contestuale del Patrocinio della Provincia di Modena.
- h.* timbro e firma del legale rappresentante;

11. CRITERI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

- I.* L'Amministrazione, **entro 30 giorni dalla richiesta**, in base alle risorse disponibili ed al numero delle domande ammissibili procede alla concessione dei contributi secondo i seguenti criteri generali:
 - a.* assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
 - b.* utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
 - c.* coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità provinciale;
 - d.* rilevanza territoriale dell'attività.

12. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- I.* L'erogazione dei contributi è disposta nel seguente modo:
 - a.* *il 50%* ad esecutività dell'Atto di concessione;

¹ Il comma 2, dell'art. 6 del D.L. 31-5-2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125 recita: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal *decreto legislativo n. 300 del 1999* e dal *decreto legislativo n. 165 del 2001*, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella *tabella C della legge finanziaria* ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società".

- b.* la residua parte a presentazione di relazione consuntiva dell'attività e delle spese debitamente documentate, accompagnata dal rendiconto della destinazione del contributo provinciale.
- 2. In relazione alla natura e alla complessità dell'iniziativa e all'entità dell'importo del contributo, l'erogazione può essere effettuata per intero a consuntivo.
- 3. Qualora l'ammontare del contributo non superi i 2.000,00 (duemila) Euro, l'erogazione avviene ad esecutività dell'atto per l'intera somma. Resta comunque fermo l'obbligo di presentare la rendicontazione a consuntivo. La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori contributi e comporta il recupero di quanto eventualmente erogato.

13. CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

- 1. La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha concesso contributi.
- 2. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dai soggetti interessati ai contributi, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per la Provincia.
- 3. I soggetti titolari dei contributi sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali iniziative che esse si realizzano *con il contributo della Provincia*.